

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale



800 200 666



Per avvocati, studi legali associati
e società di professionisti

con Cyber Service inclusa

Il presente Set Informativo composto da:

Documento informativo precontrattuale (DIP Danni)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni Generali di Assicurazione con Glossario

INFORMATIVA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Edizione gennaio 2020

Assicurazione per la Responsabilità Civile degli Avvocati

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Lev Ins Insurance Company AD

Prodotto: "Professione Avvocati"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è ?

Questa polizza assicura (con forma Claims Made) gli Avvocati (compresi i collaboratori e dipendenti) per la responsabilità civile professionale, nonché per danni ai prestatori di lavoro (RCO) e la responsabilità civile da conduzione dei locali.



Che cosa è assicurato ?

È assicurata la Responsabilità Civile per:

- ✓ Danni a Terzi da esercizio dell'attività professionale (RC Professionale) comprese: consulenza fiscale, tenuta della contabilità obbligatoria, revisore enti locali, funzioni di arbitro, tutore o protutore di minori o interdetti, amministratore di sostegno o di condomini, componente di consigli di amministrazione come avvocato, membro di commissione tributaria (solo per responsabilità ex legge 117/1988), mediatore e conciliatore; fatto colposo o doloso di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali; perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti, titoli e denaro (anche se per furto, rapina o incendio); danni per violazione del Codice Privacy; danni da interruzione o sospensione di attività di Terzi. È compresa la responsabilità solidale. Per attività in forma di Studio associato o società tra professionisti, è compresa la responsabilità dei soci per attività svolta con partita IVA personale. Sono coperte le spese per la perdita di una persona chiave, quelle per il ripristino della reputazione dell'Assicurato, ed i costi sostenuti per prevenire o mitigare conseguenze di errori professionali
- ✓ Danni a Terzi da esercizio e conduzione dei locali ove si svolge l'attività, comprese attrezzature (RCT)
- ✓ Infortuni causati a prestatori di lavoro, se responsabile l'Assicurato (RCO), compresa la rivalsa INAIL
- ✓ Azioni di rivalsa dell'I.N.P.S. (ex art. 14 Legge 222 del 1984), in riferimento alle garanzie RCT e RCO
- ✓ Danni da uso di veicoli condotti dai dipendenti dell'Assicurato nello svolgimento delle loro mansioni, per la responsabilità in capo all'Assicurato se non proprietario di detti veicoli.

Per la RC Professionale sono coperte le Richieste di Risarcimento ricevute dall'assicurato per la prima volta nel periodo di assicurazione e denunciate nel medesimo periodo per fatti commessi in tale periodo (Claims Made) o per fatti accaduti nel periodo di retroattività (periodo di durata illimitata anteriore alla data di effetto della polizza) non conosciuti alla data di effetto della polizza. In caso di cessazione dell'attività professionale sono coperte le Richieste di Risarcimento pervenute nei 10 anni successivi (c.d. Postuma), purché per fatti accaduti durante la validità della polizza.

Possono essere assicurate, con pacchetti opzionali, anche le seguenti garanzie:

A. Funzioni Pubbliche (compresi Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale o Liquidatore, Giudice di Pace, Pretore Onorario, Magistratura Onoraria, componente di Commissione Tributaria, esecuzioni immobiliari, Custode giudiziario)

B. Attività di Amministratore, Sindaco, Membro del Comitato di Gestione o di Controllo, Membro dell'Organismo di Vigilanza (se fatturato non eccede il 30% del totale).



Che cosa non è assicurato ?

La Polizza non assicura la Responsabilità per danni:

- ✗ in occasione di guerre, rivoluzioni, insurrezione, nazionalizzazioni, atti di terrorismo e simili eventi
- ✗ collegati ad attività nucleari, o da inquinamento
- ✗ da circolazione su strade pubbliche di veicoli a motore, navigazione di natanti a motore, aeromobili
- ✗ da interruzione/deviazione di corsi d'acqua
- ✗ relativi a fatti commessi quando, per motivi disciplinari, l'Assicurato è sospeso, inabilitato, destituito dall'attività professionale
- ✗ relativi a cittadini, società o governi dei paesi nei cui confronti sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC, né la Compagnia pagherà somme a persone fisiche o giuridiche soggette ad embargo o sanzioni da ONU, UE, USA

Non sono considerati terzi (e non sono garantiti):

- ✗ coniuge, genitori, figli dell'Assicurato, parenti, affini con lui conviventi; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, amministratore (nel caso di persona giuridica); collaboratori, dipendenti, praticanti che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato

Per la garanzia RC Professionale sono esclusi anche i sinistri:

- ✗ per attività diversa da quella indicata in Polizza o inerenti attività di controllo e certificazione dei bilanci di società quotate in Borsa
- ✗ inerenti attività di Sindaco, Revisore dei conti (salvo non sia operante la garanzia opzionale B), Amministratore di Società/Enti (salvo quanto previsto nella garanzia RC Professionale)
- ✗ per attività di Centri autorizzati di assistenza fiscale
- ✗ relativi a dichiarazioni di impegno o garanzie fornite in relazione a disponibilità fondi, proprietà immobiliari o personali, beni e/o merci, investimenti e che abbiano nel tempo un valore economico certo o un tasso di rendimento, interesse
- ✗ derivanti da danni punitivi o simili
- ✗ riguardanti penalità contrattuali, sanzioni, multe, ammende, sanzioni amministrative verso l'Assicurato; compensi ricevuti dall'Assicurato
- ✗ per atti dolosi o fraudolenti, salvo gli atti dolosi dei dipendenti di cui debba rispondere l'Assicurato
- ✗ per risarcimenti, situazioni, circostanze già note o denunciate al precedente assicuratore

- ✘ per richieste di risarcimento fatte fuori dal territorio italiano e in particolare fatte in/sotto la giurisdizione di USA o Canada, pronunce giudiziarie ottenute in tribunali/Corti degli USA o Canada (e territori sotto la loro giurisdizione)
- ✘ danni a clienti conseguenti a certificazione tributaria o ad apposizione di visto di conformità
- ✘ Per la garanzia RCT sono esclusi anche i danni:
- ✘ alle opere edili in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni/attrezzature utilizzate per l'attività
- ✘ cagionati da merci, prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi; da macchine, opere, installazioni e conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione, posa in opera
- ✘ da circolazione su strade pubbliche o ad esse equiparati di veicoli a motore, navigazione di natanti a motore, aeromobili
- ✘ da impiego di veicoli a motore, macchinari, impianti condotti o azionati da persona inferiore a 16 anni
- ✘ a cose causati da assestamento/vibrazioni terreno o derivanti da gelo/umidità/stillicidio/insalubrità dei locali
- ✘ derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali
- ✘ da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili. Non sono considerati terzi (e non sono garantiti) per la RCO:
- ✘ per lesioni corporali: lavoratori parasubordinati e lavoratori interinali, che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato
- ✘ Per la garanzia RCO sono esclusi anche:

- ✘ i danni da detenzione/impiego di esplosivi, mine e simili
- ✘ le malattie professionali.

Per le garanzie opzionali A e B sono previste esclusioni specifiche come da sezione Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura ?

! La Garanzia RC Professionale opera nei limiti del massimale minimo di legge pari a 350.000 euro (elevabile fino a 1.000.000 euro) per sinistro e anno, in caso di attività svolta in forma individuale; con un minimo di 1.000.000 euro (elevabile a 2.000.000 di euro) per sinistro e 2.000.000 euro (elevabile a 4.000.000 euro) per anno, in caso di attività svolta in forma collettiva (Studio Associato), con applicazione di eventuali franchigie, riportate nella Scheda di Polizza.

! Sono previsti sottolimiti, scoperti o franchigie per talune prestazioni della RC Professionale, riportati agli Articoli 17, 28, 29, 30, per la RCT e RCO all'Articolo 33 e per le Garanzie Opzionali A e B nella sezione Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.

! Nei casi di morte o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte, l'assicurazione cessa automaticamente, salva la richiesta di Postuma.

Dove vale la copertura ?



- ✓ L'assicurazione vale per attività professionale svolta nella Repubblica Italiana.
- ✓ Il Contraente deve avere sede legale in Italia e lo Studio Professionale deve essere ubicato in Italia.

Che obblighi ho ?



- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della polizza.
- In caso di Sinistro devi denunciarlo entro 10 giorni (da quando ne hai avuto conoscenza) alla Compagnia, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. attuando azioni di mitigazione). Diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- Devi comunicare tempestivamente alla Compagnia la cessazione dell'attività e la richiesta di Postuma (regolando il relativo premio aggiuntivo). Prima di ogni rinnovo devi comunicare il fatturato a consuntivo per verificare se è modificato lo scaglione di fatturato sul quale è stato calcolato il premio; nel caso devi sostituire la Polizza e pagare il nuovo premio.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ti ha richiesto il risarcimento o ha promosso contro l'assicurato l'azione di risarcimento.

Quando e come devo pagare ?



Il premio devi pagarlo prima della data di decorrenza della polizza per l'intero anno. Il premio è comprensivo di accessori e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Dato che la polizza prevede il tacito rinnovo, ad ogni scadenza annua dovrai pagare il premio di rinnovo. Puoi pagare il premio con assegno (bancario, postale o circolare), bonifico bancario o sistemi di pagamento elettronico. Non è possibile pagare in contanti. Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Quando comincia la copertura e quando finisce ?



La copertura dura un anno dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in polizza, se pagato il premio, oppure dalla data di pagamento del premio se successiva, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza. La copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata una disdetta da parte del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Come posso disdire la polizza ?



Se sei un consumatore (come definito dal D.lgs 206 del 2005) ed il contratto ti è stato venduto a distanza, hai tempo 14 giorni dalla data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso, senza dover indicare alcun motivo. Se hai stipulato la polizza, e sei in prossimità della scadenza annuale, ma non vuoi rinnovarla, ricordati di inviare la disdetta alla Compagnia almeno 30 giorni prima di tale scadenza. Puoi anche disdettare la polizza, anche in corso d'anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Assicurazione per la Responsabilità Civile degli Avvocati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

LEV INS Insurance Company AD



Prodotto "Professionale Avvocati" – Ed. 01/2020

01/01/2020 (data di realizzazione), il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Lev Ins Insurance Company AD
67A Simeonovsko Shose
Blvd 1700 Sofia Bulgaria
Tel. +35928055333**

sito internet: <https://www.lev-ins.com>; e-mail: info@lev-ins.com. PEC: levins@pec.it

Lev Ins Insurance Company AD - Impresa autorizzata VAT/UIC BG 121130788 INS.COD.BG-22-12744/2001 abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia iscrizione nell'elenco II dell'albo delle Imprese di Assicurazioni in data 16/12/2013 al n. II. 01243, codice IVASS Imprese 40542.
Autorizzata ai rami 1,3,8,9,13,15 R.E.A. n. 54871 ed in regola con il disposto della legge 10/06/1982 n.348.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 31/12/2017 il patrimonio netto della Società ammonta a 111,963 milioni di euro : la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 22,139 e a 68,863 milioni di euro. Alla stessa data l'indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1.1



Che cosa è assicurato?

Tutte le garanzie a seguire sono prestate fino all'occorrenza dei massimali indicati nel Dip Danni.

RC PROFESSIONALE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento per qualsiasi danno involontariamente cagionato a terzi derivante da atto illecito (anche in caso di colpa grave), di cui sia civilmente responsabile nell'esercizio della propria attività come definite in polizza.

I massimali minimi di copertura previsti dalla legge sono definiti in base al fatturato annuo, alla dimensione dello studio e al numero di professionisti impegnati all'interno della struttura. Al Contraente è data la possibilità di richiedere limiti superiori ai minimi previsti di legge.


RC GENERALE


L'assicurazione è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi (considerati come tali anche i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria), nel corso del periodo di Assicurazione, dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività dichiarata.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali (RCT Conduzione dei locali adibiti ad uffici) e alla responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO). RCT e RCO valgono altresì per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e per la Committenza Auto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:	
Funzioni pubbliche	<p>La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. All'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; 2. All'espletamento delle funzioni di Giudice di Pace, di Pretore Onorario o di altra Magistratura Onoraria legalmente prevista, limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alle leggi vigenti; 3. All'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle leggi vigenti; 4. All'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005
Attività di amministratore, sindaco, membro del Comitato di Gestione o di Controllo, membro dell'Organismo di Vigilanza	<p>La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. All'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Consigli di Amministrazione di Società, limitatamente alla responsabilità a lui derivante nella sua qualità di Avvocato, nell'espletamento del mandato ricevuto e non già per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori; 2. All'involontaria violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi alla esplicazione delle funzioni di Sindaco effettivo o supplente e/o di revisore contabile di Società, associazioni, fondazioni ed enti similari. La garanzia è prestata anche per le perdite patrimoniali derivanti dagli incarichi sindacali affidati a collaboratori e/o dipendenti dell'Assicurato stesso, non iscritti ad Albi Professionali, purché facciano parte di Collegi Sindacali nei quali l'Assicurato è Presidente o componente; 3. All'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Comitato di Gestione e Controllo; 4. All'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Organismi di Vigilanza (L. 231/2001). <p>Fermo il massimale di polizza che rimane unico, la garanzia è operante limitatamente alla quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, escluso ogni vincolo di solidarietà.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Ad integrazione delle informazioni riportate nel Dip Danni, si precisa che le coperture assicurative, di seguito riportate, non assicurano inoltre:</p> <p>Attività di amministratore, sindaco, membro del Comitato di Gestione o di Controllo, membro dell'Organismo di Vigilanza (Garanzia Opzionale):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana antecedente la prima sottoscrizione del presente contratto sottoscritto con la Società; - Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di sindaco presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di Società Sportive.

 Ci sono limiti di copertura?	
<u>RC PROFESSIONALE</u>	
<p>La Garanzia RC Professionale opera nei limiti del massimale minimo di legge pari a 350.000 euro (elevabile fino a 1.000.000 euro) per sinistro e anno, in caso di attività svolta in forma individuale; con un minimo di 1.000.000 euro (elevabile a 2.000.000 di euro) per sinistro e 2.000.000 euro (elevabile a 4.000.000 euro) per anno, in caso di attività svolta in forma collettiva (Studio Associato), con applicazione di eventuali franchigie, riportate nella Scheda di Polizza.</p> <p>Sono previsti sottolimiti, scoperti o franchigie per talune prestazioni della RC Professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente, anche se derivanti da furto, rapina, incendio:</u> sottolimiti di € 150.000,00 per sinistro e per anno con scoperto del 10% e il minimo di € 500,00. - <u>Errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione)</u> - 30% del massimale indicato in polizza con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno - <u>Perdita di una persona chiave</u> sottolimiti di € 15.000,00 per sinistro e per anno con Franchigia di € 500,00 per sinistro. - <u>Art. 29) Spese per il ripristino della reputazione</u> sottolimiti di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00 per sinistro. - <u>Art. 30) Spese di salvataggio</u> sottolimiti di € 50.000,00 e con Franchigia di € 500,00 per sinistro 	

RC GENERALE

- RCT Conduzione dei locali adibiti ad uffici
- Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale RC professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per danni a Terzi pari a € 250,00
- Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
- Per i danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al punto sopra il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.
- La garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro.

ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE, SINDACO, MEMBRO DEL COMITATO DI GESTIONE O DI CONTROLLO, MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (Garanzia Opzionale)

La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in polizza e comunque non superiore a € 2.000.000,00 per sinistro e anno e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato con scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	RC PROFESSIONALE – RC GENERALE Denuncia di sinistro: L'Assicurato deve far denuncia scritta all'Impresa di ciascun Sinistro entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le eventuali spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di Sinistro sono a carico dell'Impresa entro il limite del 25% del Massimale garantito. Per la denuncia di sinistro scrivere a Levi ns insurance company Ad 67° Simeonovsko shose Blvd 1700 Sofia Bulgaria In Italia a Gianosi Srl Via Agostino Magliani 78/80 00148 Roma Tel 0643414183 -mail info@gianosi.it Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Articoli 4, 8, 16 delle Condizioni di Assicurazione.
	Assistenza diretta/ in convenzione: Non prevista la fornitura di prestazioni direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione diretta del sinistro da parte di altre compagnie.
	Prescrizione: <ul style="list-style-type: none">• il diritto della Compagnia al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto nel Modulo di Proposta (e relativi allegati) recante la data citata in Specifica, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Compagnia, e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia si impegna a pagare all'assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 30 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell'importo dello stesso.





Quando e come devo pagare?


Premio	Il pagamento del Premio deve essere effettuato prima della data di decorrenza della polizza per l'intero anno . dato che la polizza prevede il tacito rinnovo , ad ogni scadenza annua dovrai pagare il premio di rinnovo. Il Pagamento del premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità; sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario su c/c intestato all'Impresa o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità; Il premio pagato per l'Assicurazione è soggetto all'aliquota d'imposta attualmente in vigore, pari al 22,25% per le garanzie RC Professionale, RC Generale. L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione
---------------	---

	<p>presso la rete di vendita dell'impresa medesima.</p> <p>- Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing</p>
Rimborso	<p>Nei casi di morte e/o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato, l'assicurazione cessa automaticamente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22) delle Condizioni di Assicurazione ed il rateo di premio imponibile relativo al periodo di assicurazione non decorso, verrà dalla Compagnia messo a disposizione di chi di diritto, esclusi i casi di radiazione e/o destituzione dall'Albo Professionale.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il presente contratto è stipulato per una durata annuale con tacito rinnovo.</p> <p>In assenza di disdetta dal contratto da inviarsi con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione.</p> <p>- Lettera raccomandata A/R all'indirizzo di Direzione - Lettera raccomandata A/R all'indirizzo dell'intermediario E-mail : info @lev-ins.com-levins@pec.it</p>
Sospensione	<p>Non è prevista la sospensione delle garanzie assicurative.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>L'Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione, alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario. Il termine che precede decorre dal giorno della ricezione, da parte dell'Assicurato, della Polizza.</p>
Risoluzione	<p>Salvo la disdetta da ambo le parti nei termini previsti è prevista la risoluzione del contratto nel caso in cui si verifichi:</p> <p>- Cessazione dell'attività: Il contratto assicurativo si intende risolto a nei casi di morte e/o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato salva la facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi eredi di richiedere la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi per un periodo di anni 10 (dieci), sempre che esse si riferiscano a fatti, attività e quant'altro verificatosi prima della cessazione dell'attività. Si rimanda alle disposizioni cui all'art.22) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio su massimali, modalità e importo da corrispondere per l'attivazione.</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Avvocati (compresi i collaboratori e dipendenti) in forma individuale o in forma di studio associato.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Il premio pagato per l'Assicurazione è soggetto all'aliquota d'imposta attualmente in vigore , pari al 22,25% per le garanzie RC Professionale, Rc Generale. L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'impresa medesima. Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20% del premio imponibile di polizza.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami – Lev Ins Insurance Company Ad - Sofia (Bulgaria)67° Simeonovsko shose Blvd 1700 +35928055333 – Email :levins@pec.it</p> <p>Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.</p> <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.</p> <p>Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo.</p>

	<p>Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Broker) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall'Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall'intermediario proponente mentre i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un'Agenzia, sono gestiti dall'impresa preponente.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p> <p>La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - La polizza non prevede il ricorso all'Arbitrato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale



800 200 666



Indirizzo

via Ludovisi, 36
00187 Roma, Italia

Contatti



Tel. +39 06 9785992



e-mail: info@levelinsagency.it



www.levelinsagency.it



Numero Verde

800 200 666

Cyber Service



800 200 666



DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE "CYBER SERVICE"

➤ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il prodotto Cyber Service è un servizio che fornisce al cliente la massima protezione dei rischi connessi ai sistemi informatici.

➤ MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO CYBER SERVICE

Entro le 24 ore successive alla stipula del contratto, LEV INS INSURANCE COMPANY AD in via alla casella di posta elettronica comunicata dall'Assicurato le modalità di attivazione e di accesso ai servizi forniti.

SERVIZI CYBER

➤ NAVIGAZIONE SICURA

Il servizio fornisce una soluzione completa per la navigazione sicura sul web, disponibile per ogni tipo di dispositivo e sistema operativo.

Il servizio filtra i banner, i pop-up pubblicitari e i video in autoplay. Blocca gli strumenti di monitoraggio che raccolgono informazioni sulle ricerche effettuate, per tracciare le preferenze dell'utente. Blocca l'accesso a siti pericolosi, di natura pornografica o violenta, attraverso i quali l'utente potrebbe diventare oggetto di un attacco informatico o/e che potrebbero essere fonte di infezione con malware dei sistemi informatici.

Il cliente mensilmente riceve un report contenente statistiche dettagliate su pubblicità, strumenti di monitoraggio, siti pericolosi o malware bloccati. Queste informazioni vengono conservate per un periodo di 60 giorni da LEV INS INSURANCE COMPANY AD e non vengono fornite a terzi.

➤ E-MAIL SICURA

Il servizio offre protezione della posta elettronica ed è disponibile per tutti i server e-mail.

Il servizio E-mail sicura filtra la posta elettronica a livello di server. In questo modo ogni messaggio inviato da un indirizzo pericoloso viene bloccato prima di arrivare all'utente. Le connessioni ai siti web vengono monitorate allo scopo di prevenire attacchi informatici e di evitare l'installazione di malware.

I database vengono costantemente aggiornati con record sulle nuove minacce.

➤ NUMERO DI EMERGENZA: CYBER 24/7 800 200 666

Un numero di supporto attivo 24/7 dove contattare i nostri specialisti certificati della centrale operativa. In caso di attacco informatico, il cliente può contare su un supporto immediato ed efficace. I nostri esperti implementano una strategia di risposta agli attacchi basata sul modello israeliano.

➤ CYBER FORMAZIONE

Formazione sui temi della sicurezza informatica e sulla reazione in caso di attacco informatico. LEV INS INSURANCE COMPANY AD fornisce un pacchetto di materiale audio e video per la formazione digitale, sviluppato da esperti informatici israeliani.


➤ CYBER GUIDA

La guida sulla sicurezza informatica di LEV INS INSURANCE COMPANY AD consente di migliorare la conoscenza in materia di sicurezza, offrendo indicazioni concrete, mirate ad aumentare la sicurezza dei propri dispositivi informatici.

LA PRESTAZIONE CYBER SERVICE NON COMPRENDE

- a) l'installazione di aggiornamenti che hanno un costo extra;
- b) la gestione e/o l'aggiornamento del software utilizzato dall'Assicurato in assenza delle necessarie licenze d'uso;
- c) Interventi che non possono essere effettuati in modalità remota.

LEV INS INSURANCE COMPANY AD eroga i servizi di prevenzione/supporto e/o servizi nel caso si rendono necessari a causa degli interventi sopra indicati, avvalendosi di una Centrale Operativa facente parte del Gruppo LEV INS INSURANCE COMPANY AD.


Per usufruire delle prestazioni, l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, attiva 24/7 al numero  800 200 666.

L'Assicurato dovrà comunicare

- Le proprie generalità;
- Il numero di contratto;
- La descrizione dell'evento, da registrare insieme all'operatore;
- Un recapito telefonico.

Le prestazioni che prevedono successivo intervento di personale specializzato in modalità remota, saranno erogati e nei tempi concordati con l'operatore della Centrale Operativa.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO: NOTIFICA DEGLI EVENTI

Il cliente deve contattare immediatamente la Centrale Operativa secondo le seguenti modalità: Contattando il numero  800 200 666, fornendo le informazioni richieste.

LEV INS INSURANCE COMPANY AD si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione comprovante la necessità di fornire il servizio e di far valere in qualsiasi momento e in ogni caso eventuali esclusioni alla prestazione.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, LEV INS INSURANCE COMPANY AD non è tenuta a rimborsare prestazioni che non sono state disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

In caso di prestazioni non usufruite, o usufruite solo parzialmente, per scelta dell'Assicurato e per negligenza di questi, LEV INS INSURANCE COMPANY AD non è tenuta a fornire alcun indennizzo, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione. LEV INS INSURANCE COMPANY AD non assume responsabilità per danni conseguenti a una sua mancata o ritardata prestazione a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita ed imprevedibile, o a disposizioni di autorità locali che vietano l'intervento di prestazioni previste.

Cyber Service



800 200 666



Indirizzo

via Ludovisi, 36
00187 Roma, Italia

Contatti



Tel. +39 06 9785992



e-mail: info@levelinsagency.it



www.levelinsagency.it



Numero Verde

800 200 666